



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ

Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022

E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it

Sito Web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it

Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARÒ'

Prot. 0007815 del 04/12/2024

II-10 (Uscita)

Capizzi, 04.12.2024

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 12 settembre 2024 è stata avviata la contrattazione integrativa a.s.2024/25.

Il giorno 4 dicembre 2024 è stato stipulato il Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Capizzi - Cesarò.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

-il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Muscolino

Coadiuvato dal 1° Collaboratore Lipari Giorgio

LA DELEGAZIONE SINDACALE

- RSU di Istituto

- Guerriero Concetta

Virzì Giuseppe assente dal 02 settembre 2024

Terminale Associativo

- Quintessenza Maria Luisa

OO.SS. Provinciali

LE PARTI CONVENUTE

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n.300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale;

VISTA la Legge 146/90;

VISTO l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art.25bis, commi 1° e 2° del D.Lgs.n.29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998- 2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO in particolare l'art.3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002- 2003;

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 129/2018;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;

VISTA la C.M.n.107 prot.245 del 07/06/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

VISTA la Circolare n.7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la C.M. del MIUR prot.n.8578 del 23/09/2010;

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n.165;

VISTA la legge 107/2015;

CONSIDERATE le assegnazioni comunicate per il Fondo dell'istituzione per l'a.sc.2024/25 e gli avanzi della gestione a.s.2023/24;

CONSIDERATO l'art.1 comma 249 della legge n.160 del 27/12/2019;

CONSIDERATO il CCNL del 22 settembre 2021;

VISTO il CCNL 19-21 sottoscritto il 18.01.2024

VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art.n.62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;

VISTA l'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS con prot. 5086 del 20.09.2024;

VISTA la nota MIM prot.n. 36704 del 30.09.2024 Assegnazione integrativa al programma annuale 2024 – periodo settembre dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2025 periodo gennaio agosto 2025.

VISTA la comunicazione del DSGA con oggetto Comunicazione risorse fondo d'Istituto A.S. 2024-25

VISTO l'art.1321- il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VISTO l'art.1325-i requisiti del Contratto sono:

1. L'accordo delle parti;
2. La causa;
3. L'oggetto;
4. La forma;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran e di sindacati;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia e d'efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

STIPULANO

TITOLO I

CAPO I- RELAZIONI SINDACALI

Art.1- Obiettivi e strumenti

Le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze del Dirigente scolastico, degli Organi Collegiali della scuola e della RSU e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti procedure:

- a) Informazione;
- b) contrattazione integrativa;
- c) procedure di concertazione;
- d) interpretazione autentica;
- e) confronto.

Art.2- Contrattazione integrativa

Ai sensi dell' Art. 30 comma 4 lettera c del CCNL 19-21, sono materie di contrattazione:

- c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del FMOF e la determinazione dei compensi;
- c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45/1 del D.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1/249 della L. 160/2019;
- c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali di cui all'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di

informatizzazione relativi ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

- c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (si tratta delle risorse destinate ai docenti tutor e orientatori).

Oltre alle materie sopra elencate, costituisce oggetto di contrattazione di istituto anche il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale, previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero (il citato accordo è stato validato dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020).

Art.3- Ambiti del confronto

Sono oggetto di confronto:

1. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
2. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
3. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
4. Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Anche sulle materie oggetto di informazione, preventiva e/o successiva, può essere richiesto, anche singolarmente, da ciascuno dei soggetti della delegazione sindacale un confronto. In tal caso, il DS entro cinque giorni informa della richiesta tutti i soggetti e procede a convocare un apposito incontro, che può concludersi con un verbale nel quale le parti registrano le rispettive posizioni. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni.

La documentazione scritta sarà messa a disposizione almeno cinque giorni prima dello svolgimento della contrattazione.

Art.4 – Informazione

1. Ai sensi del CCNL 2019-2021, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali si prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione, di cui agli artt. 7 e 8 della presente proposta di contratto.
2. A norma dell'art. 8 del presente contratto, sulle materie oggetto di informazione può essere richiesto, anche singolarmente, da ciascuno dei soggetti della delegazione sindacale, un confronto. In tal caso, il DS entro cinque giorni informa della richiesta tutti i soggetti e procede a convocare un apposito incontro, che può concludersi con un verbale nel quale le parti registrano le rispettive posizioni. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. La documentazione scritta sarà messa a disposizione almeno cinque giorni prima dello svolgimento della contrattazione.
3. Il Dirigente all'inizio dell'anno scolastico fornisce le necessarie informazioni al personale docente e ATA, in riunioni appositamente convocate, per consentire l'avvio regolare dell'anno scolastico.
4. Ricevuta la necessaria documentazione dall'U.S.R. in ordine al numero degli iscritti e alle classi dell'anno scolastico successivo, prima del termine dell'anno scolastico il Dirigente invia la relativa documentazione alle parti sindacali e le convoca per la relativa illustrazione.

Art.5- Obiettivi e strumenti di trasparenza

5.1. Ferme le vigenti disposizioni in tema di trasparenza e di tutela della privacy, è prevista l'affissione all'albo on line e la pubblicazione permanente sul sito dell'Istituzione scolastica del Contratto Integrativo di Istituto.

5.2 La comunicazione alla RSU dei prospetti non nominali relativi al fondo dell'Istituzione Scolastica.

La comunicazione di cui al presente comma viene fornita al solo ed esclusivo scopo di una più trasparente lettura dei dati da parte delle RSU e delle OO.SS. provinciali in sede di informazione.

Le RSU e le OO.SS. si obbligano a fare un uso esclusivamente interno di tali dati.

Le RSU e le OO.SS. provinciali sono a tutti gli effetti responsabili del diverso utilizzo di tali dati.

Le RSU E le OO.SS, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.

Art.6- Modalità di convocazione

1. All'inizio dell'anno scolastico il D.S. concorda con la RSU un calendario di massima degli incontri. Gli incontri sono convocati dal D.S., anche su richiesta delle RSU, con almeno 5 giorni di anticipo.

2. Il D.S. può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell'ambito delle sue prerogative.

3. L'avviso di convocazione sarà inviato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dall'amministrazione scolastica.

Art.7- Calendario degli incontri

Tra il D.S. e la RSU si concorda un calendario di massima per le informazioni e la contrattazione sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009:

Settembre – Novembre

– Informazione

- Adeguamento degli organici del personale;
- Assegnazione del personale ai plessi;
- Assegnazione dei docenti alle classi.
- Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale docente e ATA criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 36 comma 6 CCNL Comparto Scuola 2019/21): i docenti hanno diritto fino ad un massimo di 5 giorni per la formazione e l'aggiornamento, con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa per le "Supplenze brevi". Eventuali spese da sostenere per l'iscrizione ai corsi sono a carico degli interessati; il personale ATA può partecipare ad iniziative di formazione rivolte allo sviluppo delle competenze professionali, corsi per la sicurezza, inclusione, informatica, pronto soccorso, ecc. (art.36, comma 3); la partecipazione è subordinata dall'autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di servizio;

- Saranno privilegiate le iniziative che si collocano all'interno del Piano di formazione di istituto, approvato dal Collegio dei Docenti; in seconda istanza corsi organizzati dal M.I.M., dalle scuole di ambito ed enti riconosciuti oppure corsi specifici di materia e di carattere generale relativi al ruolo docente o ATA;
- Avvio contrattazione integrativa.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.8- Albo sindacale

1. Sul sito dell'istituzione scolastica, le RSU hanno il diritto di pubblicare materiale d' interesse sindacale e del lavoro.

Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per la pubblicazione, direttamente dalle Organizzazioni sindacali di livello provinciale e nazionale.

2. Il DS assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta.
3. È previsto l'utilizzo di locali per l'attività sindacale. Se le riunioni avvengono al di fuori del normale orario di servizio, la richiesta dei locali deve essere presentata al D.S. con 5 giorni d'anticipo per permettere l'organizzazione del servizio.

Art.9 –Assemblee sindacali

1. La RSU può convocare assemblee sindacali in orario di lavoro della durata massima di due ore, anche solo per parte del personale.
2. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore in un anno scolastico) ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
3. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il D.S. e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi di sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, con l'impiego di un collaboratore scolastico. Il D.S. sceglierà il nominativo seguendo il criterio dell'ordine alfabetico o comunque di rotazione nel corso dell'anno scolastico.
4. La richiesta dell'assemblea deve pervenire al D.S. almeno 8 giorni prima.

Art.10– Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello d'istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi individuali di 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il contingente dei permessi e la distribuzione delle ore tra i componenti della RSU sono gestiti autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

Art.11-Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e comunica il nominativo al D.S.; il rappresentante rimane in carica tre anni o fino a diversa comunicazione della RSU.

Nel caso in cui le RSU non individuino il RLS, il Dirigente Scolastico ne informa tutto il personale (docente ed ATA) e chiede a tutto il personale di manifestare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di RLS. Ciò fatto il Dirigente consente a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati con separato accordo.

Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico prende atto della situazione, dandone comunicazione a tutto il personale della Scuola.

Art.12– Diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i sindacati hanno il diritto di accesso agli atti in quanto portatori di interessi diffusi, di cui all'art.9 DPR 352/92, in particolare sulle materie di cui all'art.6 del CCNL. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti o l'accesso agli stessi, senza oneri, avviene entro 30 giorni dalla richiesta.

2. I lavoratori della scuola possono delegare un componente la RSU o un rappresentante sindacale all'esame degli atti cui hanno diritto ad accedere in base all'art. 2 del DPR 353/92 e a chiederne copia. Il rilascio di copie è fatto entro 3 giorni con gli oneri a carico dell'interessato.

Art.13-Sciopero

1. In caso di sciopero, il D.S. inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. Sulla base dei dati rilevati, il D.S. valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
2. In caso di riduzione del servizio, il D.S. dispone che vengano fatte entrare negli edifici scolastici solo le classi per le quali è presente l'insegnante della prima ora.
3. Il personale in servizio, nell'ambito del proprio monte orario giornaliero, potrà essere utilizzato in modo flessibile ad attività di vigilanza per gruppi di alunni o intere classi o più classi.

Art.14– Durata e validità delle intese

1. A norma dell'art. n. 8, c. 3 CCNL 2018-2021, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale 2024/25 – 2025-26 – 2026-27 ed ha durata annuale per l'a.s. 2024/25 per la parte economica.
2. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Su richiesta di uno dei soggetti firmatari si può procedere a modifiche ed integrazioni derivanti da nuove norme di Legge e/o da contratti nazionali e/o da nuove situazioni venutesi a creare nell'Istituzione scolastica e/o dall'individuazione di materie nuove, in precedenza non disciplinate da norme contrattuali.
4. I soggetti firmatari del contratto hanno titolo a chiedere la verifica sullo stato di attuazione del contratto stesso.

5. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una intesa tra le parti. Dell'avvenuta modifica sarà data informazione con la procedura sopra delineata.
6. Il presente contratto ha validità per tutto il personale in servizio presso l'Istituto.

Art.15– Conciliazione

In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art.30 del CCNL.

CAPO III- ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

Art.16 - Organizzazione ed orario di lavoro del personale docente

Area Docenti/PTOF

I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo- relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

- 1- Il Dirigente Scolastico assegna cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti
- 2- Le attività inerenti il profilo docente sono individuate in:
 - Incarichi organizzativo-gestionali.
 - Commissioni;
 - Progetti;
 - Flessibilità organizzativo -didattica.

1. Fermo restando l'articolo 43 del CCNL 2019 - 21, l'orario può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 43, comma 8, del CCNL 2019-21, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43 del CCNL 2019-21, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo.

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

Art.17 – Orario di Lavoro

1- L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni.

2- Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.

3- L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previste più di due interruzioni orarie nell'arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo.

Art.18 – Attività Funzionali all'Insegnamento e Ricevimento Individuale dei Genitori

I docenti sono tenuti a svolgere i compiti stabiliti dal CCNL, che distingue chiaramente tre tipi di attività:

1. Le attività obbligatorie e di insegnamento (CCNL 2019-21 art.44);
2. Le attività obbligatorie e funzionali all'insegnamento (CCNL 2019 – 21 art. 44);
3. Le attività aggiuntive facoltative (CCNL 2019 – 21 art. 45).

I tre tipi di impegni non vanno né confusi né compensati tra di loro. Le attività collegiali obbligatorie, definite nell'art. 44, consistono in:

- Consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
- Scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- Riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l'avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 44). Le attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente. Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell'anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanno imputate al monte ore (fino a 40 annue) sopra indicato.

Riguardo ai rapporti scuola/famiglia, bisogna ricordare che: è un dovere/diritto del genitore informarsi sull'andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: "È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli"), e rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e, in particolare, i docenti non possono prescindere.

I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche.

Art.19 – Orario giornaliero

- 1- Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
- 2- Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere;

Art.20 – Sostituzione Docenti Assenti

La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri approvati dal collegio dei docenti i:

- Recupero ore di permesso;
- Docente in compresenza nella classe;
- Docenti con ore di potenziamento;
- Docenti di sostegno contitolari con alunni assenti;
- Docenti disponibili ad effettuare “ore eccedenti”.

Art.21 – Particolari Esigenze

Il personale che fruisce di leggi/norme/congedi/permessi specifici quali: benefici legge 104/92, congedi parentali, sulle tossicodipendenze, sul diritto allo studio, sulla collaborazione con l'Università, esoneri/semi esoneri, o che abbia problemi di salute o difficoltà familiari, può comunicare al dirigente le proprie esigenze che, ove possibile, verranno accolte, in sede di assegnazione alle classi e ai posti. E' diritto del personale scolastico, dopo la formale assegnazione, presentare, eventualmente, motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

Art.22 – Utilizzazione del Personale

Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri:

- Disponibilità individuali;
- Capacità attitudinali;
- Professionalità specifiche;
- Titoli di Studio;
- Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.

Un numero di incarichi che ne consenta una ottimale gestione e, comunque, non superiore an. 4/5, a seconda della tipologia e della durata dell'incarico stesso.

L'assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D.S.

Art.23 – Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

Il Collegio dei Docenti ogni anno individua il numero e gli incarichi da assegnare ai docenti che si occuperanno della realizzazione del PTOF d'Istituto.

Sono stati previsti n. 5 aree con incarichi a docenti individuali sulla base delle disponibilità, delle competenze:

- AREA 1 - Gestione del PTOF
- AREA 2 – Formazione supporto docenti, modulistica, metodologie didattiche.
- AREA3 – Interventi e Servizi per gli Studenti
- Accoglienza Continuità e Orientamento
- AREA 4 - Inclusione: alunni con Bes, DSA, Disabili e stranieri

- AREA 5 - Coordinamento attività extrascolastiche, rapporti con il territorio, con gli enti e con le istituzioni esterni alla scuola

Art. 24 PERSONALE ATA

Articolazione dell'orario di lavoro e turnazione

1. L'orario di lavoro dei collaboratori scolastici è stabilito, in funzione delle esigenze di funzionamento della sede di assegnazione, in un piano che è pubblicato all'albo e con appositi ordini di servizio, scritti individualmente, entro il mese di settembre di ogni anno scolastico di riferimento.
2. L'orario di lavoro degli assistenti amministrativi è stabilito in funzione delle esigenze di funzionamento dell'ufficio e del ricevimento del pubblico.

Specifiche esigenze vengono valutate contestualmente dal D.S. e dal D.S.G.A.

3. Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:
 - a) devono essere preventivamente autorizzate;
 - b) devono essere retribuite, secondo tabella oraria contrattuale, dal fondo d'istituto;
 - c) possono essere convertite in recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il D.S. su proposta del Personale ATA acquisita durante le assemblee di inizio anno e con delibera del Consiglio d'Istituto, dispone le chiusure prefestive degli uffici amministrativi nei giorni di sospensione dell'attività didattica e nel periodo estivo; il personale, in queste giornate, è tenuto al recupero dell'orario di servizio non prestato o alla fruizione delle ferie a domanda.

Art. 25 – Incarichi Esterni del Personale Scolastico

In merito agli incarichi esterni alla Scuola si precisa quanto segue:

- Non cumulabilità di più incarichi nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
- L'amministrazione fissa criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione.

Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:

- Svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
- Svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio;
- Svolgano attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:

- Per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è versato direttamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;

- Il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.
- Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53.

I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- A temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- Il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- La compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento;

Art.26– Valorizzazione del merito

Ai sensi della Legge 160/2019 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 le risorse iscritte nel fondo di cui all'art.1 comma 126 della Legge 13 luglio 2015 n.107, già confluite nel fondo per miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla Contrattazione Integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione". Si concorda l'erogazione nella misura del 75% per il personale docente e il 25% per il personale ATA, di cui il 70% ai collaboratori e 30 % agli amministrativi.

TITOLO II– ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

CAPO IV– PERSONALE DOCENTE ED ATA

Art.27– Possibilità formative e criteri di partecipazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 107/2015 in tema di formazione e quanto stabilito dal Piano di formazione approvato dal Collegio dei docenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la scuola organizza ogni anno corsi di formazione e aggiornamento per il personale ATA, dando la precedenza a temi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro, le attività specifiche del profilo professionale, le innovazioni normative e procedurali, le relazioni.
2. Per gli ATA, le ore di partecipazione a detti corsi, se eccedenti l'orario di lavoro d'obbligo, costituiscono lavoro aggiuntivo.

I criteri per la partecipazione ai corsi di formazione sono:

- a) Precedenza a chi non ha la prima posizione economica;
- b) Partecipazione ai corsi con argomentazioni attinenti alle proprie funzioni;

c) La partecipazione è concessa, nella stessa giornata, per i collaboratori scolastici a non più di una unità per plesso e, per il personale di Segreteria, a non più di due unità.

3. Per il personale docente, le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento, ma gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione.

4. Nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, il dirigente Scolastico assicura un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione anche in aggiunta ai 5giorni di esonero possibile. Le spese della formazione volontaria saranno a carico del singolo e non dell'Amministrazione.

5. A mente dell'art. 59 d.lgs n. 81/2008, il personale scolastico non può rifiutarsi di partecipare alle attività di formazione obbligatorie deliberate dal Collegio, salvo motivate e comprovate ragioni.

TITOLO III

SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

CAPO V- ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.28- Campo di applicazione

1. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D. Lgs 81/08 dal D.Lgs 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99, CCNI 31/8/99 , e dal CCNL 2019 - 21.

2. Quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali, gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

3. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art.29- Procedure di raffreddamento, conciliazione e d'interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti di cui al precedente articolo1, comma1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'Istituzione scolastica.

2. Allo scopo di cui al precedente comma1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art.30- Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori, quali la palestra. Sono altresì da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
2. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti, volontari e tirocinanti.

Art.31- Il servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art.32- RLS- Ruolo, compiti e diritti

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL 2019 – 21 (Art. 81).

Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art.50 del Dlgs81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve una formazione adeguata;
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art.37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizi o alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art.33- Documento valutazione dei rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art.34- Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art.35- Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art.36- Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili, debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti con prove di evacuazione.

I contenuti minimi della formazione sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Il personale è tenuto a frequentare i corsi di formazione in tema di sicurezza organizzati dall'Istituto in esecuzione delle norme vigenti.

Art.37- Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n.577;

- D.Lgs 15/8/71, n.277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno10/3/98;
- D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno5/5/98, n. 9.

Art. 38 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore all'80% di quanto previsto inizialmente.
4. Per tutti gli incarichi, in fase di liquidazione, si terrà conto del periodo di effettivo svolgimento dell'incarico stesso (es. lunghi periodi di assenza...).

CAPO VI– UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 39 - Dichiarazione della costituzione del fondo

TABELLE DELLE RISORSE DISPONIBILI SECONDO LA NOTA MIM prot. 37704 DEL 30/09/2024 E DELLE RIMANENZE INDISTINTE DELL'A.S. 2023/2024.

- Stanziamento per le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa a.s.2024/25 prot.n. 37704 del 30 settembre 2024

			FINANZIAMENTO DIPENDENTE
TOTALE FINANZIAMENTO A.S. 2024/2025			3.913,24

- Stanziamento per gli incarichi specifici del personale ATA a.s. 2024/25 prot.n. 37704 del 30 settembre 2024

			FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE
TOTALE FINANZIAMENTO A.S. 2024/2025			2.655,31

- Stanziamento per ore eccedenti sostituzione docenti assenti a.s.2024/25 prot.n. 37704 del 30 settembre 2024

-

			FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE
TOTALE FINANZIAMENTO A.S. 2024/2025			2.421,94

- Stanziamento per il FIS a.s.2024/25 prot.n. 37704 del 30 settembre 2024

			FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE
TOTALE FINANZIAMENTO A.S. 2022/2023			47.936,24

- Stanziamento per la Valorizzazione del personale scolastico a.s.2024/25 prot. n. 37704 del 30 settembre 2024

			FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE
TOTALE FINANZIAMENTO A.S. 2021/2022			10.527,79

- Stanziamento per le attività complem. Ed. fisica a.s. 2024/25 prot. n. 37704 del 30 settembre 2024

			FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE
TOTALE FINANZIAMENTO A.S. 2024/2025			769,01

- Stanziamento ore eccedenti per sostituire docenti assenti a.s. 2024/25 prot. n. 37704 del 30 settembre 2024

			FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE
TOTALE FINANZIAMENTO A.S. 2024/2025			2.421,94

- Somme non utilizzate provenienti dall'anno scolastico precedente:

Economie a.s. precedente	Importi Lordo Dipendente
FIS 2023-24	0,29
Attività complementari educazione Fisica anni precedenti	2.332,47

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti anni precedenti (con richiesta storno fondi per utilizzo senza vincolo di destinazione)	9.980,68
Valorizzazione del personale scolastico	120,79

Art.40 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

Art.41- Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il Fondo d'Istituto, in base al compenso orario definito dal al CCNL 2019 – 2021 .

Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una verifica dell'attività svolta nell'ambito della valutazione finale del PTOF con l'effettiva quantificazione oraria.

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro per il personale docente e per il personale ATA. Può essere corrisposto anche per intensificazione della prestazione nell'ambito del proprio orario di servizio. Sono previsti compensi forfettari e riferiti sia alla quantità che alla qualità degli incarichi affidati.

Si conviene che la risorsa finanziaria relativa all'avanzo del FIS a.s.2023/24 venga suddiviso tra il personale docente e ATA come da criteri sotto indicati.

Per assicurare un'equilibrata ripartizione tra il personale docente ed il personale A.T.A., si conviene di suddividere le risorse disponibili come di seguito indicato:

- 75% personale docente;
- 25% personale ATA (70 % collaboratori scolastici – 30 % assistenti amministrativi)

Gli addetti in organico di diritto:

- 93 docenti infanzia, primaria e Secondaria I grado
- 17 ATA (escluso il DSGA).

Gli addetti in organico di fatto:

- 18 docenti di scuola Infanzia, primaria e Secondaria di I grado ;
- 5 ATA.

A tal fine le risorse disponibili vengono così suddivise tra personale docente e personale ATA:

	LORDO dipendente
FIS DOCENTI e A.T.A. a.s. 2024/2025	47.936,24
Valorizzazione del personale	10.527,79
Avanzo Valorizzazione del Personale 2023 -24	120,79
Totale disponibilità	58.584,82
- Indennità di Direzione D.S.G.A titolare	5.399,94
Fondo accantonamento	1.000,00
DISPONIBILITA' FONDO D'ISTITUTO DOCENTI E ATA	52.184,88
BUDGET F.I.S. E VALORIZZAZIONE docenti a.s.2024/2025 (75%)	39.138,66
BUDGET FIS ATA E VALORIZZAZIONE a.s. 2024/2025 (25%)	13.046,22

Art.42 – Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e informa scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, da parte del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico.

Art.43 – Attività retribuite con il fondo dell'Istituzione scolastica

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 18 e all'art. 88 del CCNL il fondo d'istituto, congiuntamente alle quote stanziati dai fondi di Bilancio dell'Istituzione scolastica, destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

N. ORD.	DESCRIZIONE	N. Unità	N. ore	Tot. Ore	Importo h	Lordo Dipendente
1	Doc. collaboratori del Dirigente	1	280	280	19,25	5.390,00
2	Doc. collaboratori del Dirigente	1	135	135	19,25	2.598,75
3	Responsabili di plesso	9	27	243	19,25	4.677,75
4	Preposti Sicurezza	9	20	180	19,25	3.465,00
5	Addetti al SPP	2	20	40	19,25	770,00
6	Referenti Progetti	19	10	190	19,25	3.657,50
7	Referenti Ed. Civica	2	10	20	19,25	385,00
8	Referente Coro O. d'Istituto	1	10	10	19,25	192,50
9	Referente Invalsi	1	10	10	19,25	192,50
10	Referente Sito Web	2	50	100	19,25	1.925,00
11	Referenti Erasmus - eTwinning	3	10	30	19,25	577,50
12	Referente Bullismo e Cyberbullismo	1	10	10	19,25	192,50
13	Referenti biblioteca Capizzi	2	10	20	19,25	385,00
14	Coordinatori Dipartimenti Orizzontali	9	10	90	19,25	1.732,50
15	Coordinatori Dipartimenti Verticali	3	10	30	19,25	577,50
16	Commissione Revisione PTOF - RAV - PDM Rend. Sociale	7	10	70	19,25	1.347,50
17	Commissione Formazione classi prime Scuola Sec. I grado	6	2	12	19,25	231,00
18	Commissione orario Scuola Primaria	5	3	15	19,25	288,75
19	Commissione Orario Scuola secondaria I grado	5	10	50	19,25	962,50
20	Commissione NIV	4	10	40	19,25	770,00
21	Commissione Accoglienza /orientamento	12	2	24	19,25	462,00

22	Presidenti Intersezione	3	7	21	19,25	404,25
23	Presidenti Consigli di interclasse	3	7	21	19,25	404,25
24	Coordinatori Scuola Primaria	18	5	90	19,25	1.732,50
25	Coordinatori Scuola Secondaria	12	9	84	19,25	1.617,00
26	Tutor Neassunti	4	5	20	19,25	385,00
27	Tutor Tirocinanti	7	5	70	19,25	1.347,50
28	Integrazione attività Sportiva Scuola secondaria	2	15	30	38,50	1.155,00
29	Progetto Sport Scuola Primaria	1	15	30	38,50	1.155,00
	TOTALE x attività funzionali insegnamento	154	752	1965		38.981,25

1. Allo stesso fine di cui al comma 1 il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI						
1		4	48	192	19,95	3.830,40
2		1			19,95	-
TOTALE x Assistenti Amm.vi		5	48	192		3.830,40
COLLABORATORI SCOLASTICI						
1		15	25	375	13,75	5.156,25
2		5	57	285	13,75	3.918,75
TOTALE x Collaboratori Scolastici		21	20	660		9.075,00
TOTALE GENERALE			852			12.905,40

Assistenti Amministrativi:

- Turno rientro pomeridiano oltre l'orario di servizio;
- Sostituzione colleghi assenti
- Collaborazione con i docenti nei vari progetti
- Attività e adempimenti inerenti il D.Lgs 81/08
- Gestione acquisti, determine, gare d'appalto verifiche fornitori
- Pubblicazione amministrazione trasparente
- Verifica convalida punteggio graduatorie Docenti ed Ata
- Sostituzione DSGA

Collaboratori scolastici

- Impegni pomeridiani – serali per progetti o Consigli – scrutini
- Ore straordinarie
- - Gestione consegna del materiale
- Raccolta buoni pasti
- Collaborazione con i docenti e il personale di segreteria
- Gestione Fotocopie
- Piccola manutenzione
- Intensificazione per sostituzione Colleghi Assenti
- Sistemazione archivio

Art. 44 - Incarichi specifici € 2.655,31

Il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art.54, comma 1)del CCNL 2019 – 2021 da attivare nell'istituzione scolastica.

Il budget assegnato all'Istituto per il corrente anno scolastico viene utilizzato per i seguenti Incarichi Specifici:

- Il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi specifici nei limiti delle risorse assegnate nella percentuale del 70% ai collaboratori scolastici e 30 % agli assistenti amministrativi.

-

- **Assistenti Amministrativi**

- Spesa prevista € **796,59**

- Gestione uscite e visite didattiche;
- Eventi di pagamento PAGO PA
- Gestioni retribuzioni e fiscali

- **Collaboratori Scolastici**

- Spesa prevista €**1.858,71** n. personale che si rende disponibile e che effettua il servizio.

- Primo soccorso

- Assistenza alunni diversamente abili

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE E DI LAVORO (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE;ART. 149 CCNL 2019 – 21)

Art. 45 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti, salvi casi di comprovata necessità ed urgenza.

I docenti e tutto il personale scolastico sono tenuti a consultare e leggere le comunicazioni pubblicate nel sito web della scuola. Pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

Art. 46 – Diritto alla disconnessione:

Gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica sono stabiliti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00.

Dalle ore 17.00 del venerdì o giorno prefestivo alle ore 7.30 del lunedì o rientro lavorativo non saranno inviate comunicazioni tramite mail, messaggistica istantanea o telefonica, salvo casi di forza maggiore, al fine del rispetto del diritto alla disconnessione.

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali della messaggistica asincrona sono finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti alla comunicazione, sincrona e asincrona, sono derogabili al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori per comunicazioni connesse allo stato giuridico o economico.

-NORME TRANSITORI E FINALI

Art. 47 - Clausola di salvaguardia finanziaria

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. In tal caso il D.S. può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'esorbitanza rispetto al FIS intervenga quando le attività previste siano già state svolte, il D.S. dispone, previa informazione alla parte sindacale, la proporzionale riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura necessaria a garantire la compatibilità finanziaria. Ulteriori integrazioni rispetto alle risorse assegnate agli Istituti Contrattuali saranno oggetto di successiva contrattazione.

Ai sensi dell'art.8 comma2 del CCNazionale Integrativo 22 settembre2021 nel caso in cui risultino eventuali risorse non impiegate queste ultime potranno essere utilizzate per esigenze sopravvenute per le voci di spesa già deliberate previa informativa alle R.S.U.

Art.48 – Natura premiale della retribuzione accessoria

Coerentemente con quanto sancito dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento degli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica, da parte del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico, della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente, in accordo con la RSU, dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto–la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 49 –Disposizione finale

Ottenuta l'approvazione dei revisori dei conti, la presente ipotesi di contratto si intende valida ed efficace come contratto definitivamente sottoscritto ed immediatamente esecutivo. Si applica l'art. 48, c. 3, d.lgs n. 165/2001.